

Statuto: “Associazione di Promozione Sociale ComuneMente ONLUS”

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

E' costituita in forma pubblica un'associazione denominata “Associazione di Promozione Sociale ComuneMente ONLUS” con sede a Pogliano Milanese (MI), in Via San Martino n. 20; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, procedere all'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 2 – Carattere dell'associazione

1. L'Associazione di Promozione Sociale ComuneMente ONLUS è apartitica e non ha scopi di lucro.
2. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.
3. L'Associazione di Promozione Sociale ComuneMente ONLUS potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché collaborare con enti aventi scopi sociali ed umanitari.

Art. 3 – Durata dell'Associazione

La durata della Associazione di Promozione Sociale ComuneMente ONLUS è illimitata.

Art. 4 – Finalità e Scopi dell'Associazione

L'Associazione di Promozione Sociale ComuneMente ONLUS si propone di:

- Promuovere e salvaguardare il benessere psico-fisico delle singole persone, delle organizzazioni e della collettività.
- Promuovere lo studio della psicologia quale conoscenza dell'individuo e del suo benessere, nel rispetto del suo essere umano e delle sue esigenze individuali e relazionali.
- Favorire l'integrazione dell'individuo nei diversi contesti di appartenenza, stimolando abilità, interessi, potenzialità, capacità, autonomia e consapevolezza.
- Promuovere attività innovative in ambito psico-socio-educativo.
- Promuovere e realizzare attività di ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento.
- Sostenere e implementare le reti sociali già presenti sul territorio al fine di migliorare il benessere psicologico e la qualità della vita.
- Realizzare interventi con modalità diversificate per rispondere in maniera adeguata alle richieste delle persone, delle aziende e dei contesti.
- L'associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie, gruppi, aziende e centri che condividano, anche solo parzialmente, il medesimo fine sociale.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione di Promozione Sociale ComuneMente ONLUS, per raggiungere i propri scopi scientifici, culturali e professionali, svolgerà le attività di seguito descritte:

- Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, gruppi di studio, riunioni informative, azioni e campagne di

sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stages, tirocini, workshop, training di formazione e aggiornamento, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Statuto.

- Realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza, supervisione, terapia, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, professionisti, enti pubblici e privati, utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Statuto.
- Promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione d'opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali.
- Realizzare attività di sperimentazione e ricerca nei settori educativi, formativi, sociali e del lavoro.
- Promuovere e realizzare delle attività sociali, educative ed aggregative per categorie svantaggiate e non.
- Realizzare progetti che si concretizzino in realtà sociale di accoglienza e sviluppo delle potenzialità individuali e di gruppo; organizzare e gestire strutture di accoglienza, alloggio e degenza.
- Realizzare attività finalizzate allo sviluppo organizzativo e del personale nelle organizzazioni.
- Stimolare e diffondere la cultura psicologica affinché sia possibile rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche d'ogni fascia d'utenza;
- Favorire lo sviluppo professionale degli iscritti, promovendo l'accrescimento delle competenze professionali in ambito nazionale ed internazionale.
- Favorire, proporre viaggi e soggiorni, in Italia e all'estero, terapeutici, di formazione e di crescita personale culturale e per il benessere psicofisico per soci e non.
- Favorire la formazione permanente dei soci attraverso percorsi formativi, corsi d'aggiornamento, congressi, convegni, ecc.
- Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.
- Partecipare a concorsi pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di progetti che rientrano nei fini associativi a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale.
- Gestire in proprio o in compartecipazione un portale informativo su Internet.
- Inviare propri rappresentanti a convegni e incontri ed essere rappresentata in ambiti pubblici e privati.
- Federarsi con altre Associazioni Nazionali ed Internazionali aventi lo stesso interesse sociale e di studio.
- Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.
- Realizzare tutte quelle iniziative che il Consiglio Direttivo dell'Associazione riterrà in futuro meritevoli per il perseguimento dei fini associativi.

Art. 5 – Soci

Gli associati sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Gli associati versano all'Associazione di Promozione Sociale ComuneMente ONLUS, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I soci si distinguono in: soci ordinari e soci sostenitori possono essere sia cittadini italiani che stranieri.

Sono soci ordinari: coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione (Fondatori) e coloro i quali, avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

Sono soci sostenitori: le persone fisiche o giuridiche che s'interessano e partecipano alla vita ed all'attività dell'Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità Statutarie con elargizioni e/o donazioni.

All'attribuzione delle qualifiche di detti soci sostenitori ed onorari provvede il Consiglio Direttivo.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza e partecipazione all'associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Art.6 – Recesso degli associati

Il recesso da socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo, il quale, dopo esame, ne comunicherà l'esito; esse hanno decorrenza dal giorno dell'accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera.

Art. 7 – Rimozione dei soci

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 2) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 8 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro Ente; da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, altre entrate compatibili con le finalità sociali.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti e per causa di morte nei quali la quota non sarà rivalutabile.

Art. 9 – Rendiconto annuale

Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione. Il Consiglio direttivo entro il mese di Marzo, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea degli associati, entro il mese di Aprile, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.

Art. 10 – Avanzi di gestione

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati.

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Cariche elettive

Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci ordinari. Per tutti gli associati maggiori di età è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

Art. 13 – Assemblee dei soci

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie e sono aperte a tutti i soci. Esse sono convocate con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, fax, E mail) ad ogni socio; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 7 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- Deve essere convocata entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- E' valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- Delibera sulla relazione del Presidente;
- Delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;
- Delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo;
- Delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno;
- Conferisce, per mezzo del voto, le cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria:

- Viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta;
- E' valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- Può apportare modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
- Delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.

Hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori d'età o persone giuridiche.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di due deleghe.

Delle risultanze e delle decisioni dell'Assemblea è redatto verbale in forma sintetica. Tale verbale sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario è trasmesso (anche per via informatica) ai soci per conoscenza, entro il mese successivo alla data dell'avvenuta assemblea.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- Si compone di 4 membri: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, eletti dall'assemblea dei soci;
- Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- Redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Elegge: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
- Si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri;
- Delibera a semplice maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima assemblea successiva;
- Amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese d'ordinaria amministrazione.
- Redige ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione e sulle iniziative da attivare l'anno successivo e stabilisce la quota sociale;
- Si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell'associazione.

Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente: sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.

Il Tesoriere: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione.

Art. 15 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione di Promozione Sociale ComuneMente ONLUS, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo.

In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.